

Accordo

tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea in merito ad un'azione concertata nel settore dell'invecchiamento cellulare

Concluso il 4 maggio 1983
Entrato in vigore il 4 maggio 1983

La Confederazione Svizzera,
da un lato, e

La Comunità economica europea,
in seguito denominata «Comunità», dall'altro,

considerando che un'azione di ricerca europea concertata nel settore dell'invecchiamento cellulare può apportare un efficace contributo al raggiungimento di un livello ottimale della salute individuale e collettiva;

considerando che con la decisione del 17 agosto 1982 il Consiglio delle Comunità europee ha adottato un programma settoriale di ricerca e sviluppo nel settore della medicina e della sanità pubblica – azione concertata (1982–1986) che comprende un'azione concertata nel settore dell'invecchiamento cellulare;

considerando che gli Stati membri della Comunità e la Confederazione Svizzera, in seguito denominati «Stati», hanno l'intenzione di eseguire, secondo le regole e le procedure applicabili ai loro programmi nazionali, la totalità o una parte delle ricerche di cui all'allegato A e sono disposti a farle entrare nell'ambito di un coordinamento che essi considerano nell'interesse di ambe le parti;

considerando che il costo dell'esecuzione dei lavori di ricerca di cui all'allegato A negli Stati è stimato a 25 milioni di ECU,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La Confederazione Svizzera e la Comunità, in seguito denominate «Parti contraenti» partecipano per il periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1986 ad un'azione concertata nel settore dell'invecchiamento cellulare.

L'azione consiste nel coordinare il programma d'azione concertata della Comunità con il corrispondente programma svizzero.

Le ricerche contemplate dal presente accordo sono enumerate nell'allegato A.

Gli Stati restano interamente responsabili delle ricerche effettuate dai loro istituti o organismi nazionali.

Art. 2

La Commissione delle Comunità europee, in seguito denominata «Commissione», è responsabile del coordinamento.

Essa è assistita in questo compito da un Capo progetto.

Art. 3

Allo scopo di agevolare l'esecuzione dell'azione, il comitato generale di azione concertata e il comitato di azione concertata relativo a tale azione, istituiti dalla decisione del Consiglio delle Comunità europee del 17 agosto 1982, sono ampliati in modo da comprendere la Confederazione Svizzera per ogni attività inerente all'azione concertata oggetto del presente accordo.

Il mandato di detti comitati ampliati è d finito nell'allegato B.

La Commissione è responsabile dei lavori di segreteria dei comitati ampliati.

Art. 4

Il contributo finanziario stimato dalle Parti contraenti alle spese di coordinamento per il periodo di cui all'articolo 1 è di:

- 56 000 ECU per la Confederazione Svizzera,
- 600 000 ECU per la Comunità.

L'ECU è definito dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e dalle disposizioni finanziarie adottate in applicazione di questo regolamento.

Le modalità che regolano il finanziamento del presente accordo sono fissate nell'allegato C.

Art. 5

Alla fine del terzo anno l'azione è oggetto di valutazione.

Questa valutazione può condurre la Commissione a presentare, dopo aver consultato il Comitato generale ampliato, una proposta di revisione secondo le procedure appropriate.

Art. 6

Gli Stati e la Commissione si scambiano regolarmente tutte le informazioni utili riguardanti l'esecuzione delle ricerche oggetto del presente accordo. Gli Stati forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie ai fini del coordinamento. Essi si sforzano anche di comunicare alla Commissione le informazioni riguardanti le ricerche simili, progettate o eseguite da organismi non soggetti alla loro autorità.

Tutte le informazioni sono trattate come riservate qualora sia così richiesto dallo Stato che le comunica.

Al termine del programma la Commissione, d'accordo con il comitato generale ampliato, trasmette agli Stati una relazione di sintesi sull'esecuzione e sui risultati del programma, in particolare per renderli accessibili, quanto prima, alle imprese, alle istituzioni ed altri organismi interessati, in particolare sul piano sociale.

Art. 7

1. Il presente accordo entra in vigore il giorno della sua firma.
2. Durante i dodici mesi successivi alla data in cui è entrato in vigore il presente accordo è aperto all'adesione degli altri Stati europei che hanno partecipato alla conferenza ministeriale tenutasi a Bruxelles il 22 e 23 novembre 1971. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee.

Lo Stato che aderisce al presente accordo diventa Parte contraente ai sensi dell'articolo 1 dal giorno del deposito dello strumento di adesione e i riferimenti all'espressione «Confederazione Svizzera» di cui al presente accordo devono essere interpretati come riferimenti che riguardano anche questo Stato aderente. Ogni Stato aderente contribuisce alle spese di coordinamento alle condizioni previste all'articolo 4 per la Confederazione Svizzera.

3. Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee notifica a ciascuna delle Parti contraenti l'avvenuto deposito degli strumenti di adesione di cui al paragrafo 2.

Art. 8

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è applicabile il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni previste da detto trattato e, dall'altro, al territorio della Confederazione Svizzera.

Art. 9

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee, che ne trasmette una copia certificata conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

Fatto a Bruxelles, addì quattro maggio millenovecentoottantatre.

(Seguono le firme)

*Allegato A***Ricerche oggetto dell'accordo**

1. Base cellulare dell'invecchiamento del fegato e del cervello: studi biofisici e biochimici a livello dell'organo, a livello cellulare e sub-cellulare delle alterazioni funzionali progressive legate all'invecchiamento, compresi gli studi sulla demenza senile.
2. Sistema immunitario durante l'invecchiamento: studio delle modifiche del sistema immunitario dovute all'età su animali, e, in misura minore sull'essere umano, con particolare riguardo alle immuno-deficienze, alle possibilità terapeutiche e all'origine delle malattie artritiche.
3. Invecchiamento del cristallino: studio fisiologico, morfologico e biochimico delle alterazioni funzionali legate all'età, che sono all'origine delle cataratte senili in tessuti umani e animali.

Mandato dei comitati ampliati

I. Comitato generale ampliato di azione concertata

1. Il comitato generale:

- contribuisce alla realizzazione ottimale del programma, dando il proprio parere su tutti gli aspetti dello stesso;
- si sforza di integrare le parti delle attività nazionali di ricerca comprese nell'accordo in un progetto di coordinamento a livello delle Parti contraenti;
- coordina nell'ambito del programma definito nell'allegato A dell'accordo la realizzazione, il proseguimento ed eventualmente la conclusione anticipata di progetti che formano i settori di ricerca del presente programma, in funzione delle necessità che si presentano o dei risultati delle valutazioni periodiche;
- fornisce orientamenti al comitato ampliato d'azione concertata;
- consiglia la Commissione sulla distribuzione dei fondi per il coordinamento, il sostegno delle infrastrutture centralizzare, i bisogni urgenti in settori critici e per le attività esplorative, al fine di preparare i futuri programmi.

2. Le relazioni e i pareri del comitato generale ampliato sono trasmessi alle Parti contraenti. La Commissione trasmette tali pareri al comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST).

II. Comitato ampliato di azione concertata

1. Il comitato:

- assiste il comitato generale ampliato nei suoi compiti di gestione, garantendo l'esecuzione scientifica e tecnica di tutti i progetti attribuitigli, conformemente alle sue competenze;
- valuta i risultati dell'azione e trae conclusioni quanto alla loro applicazione;
- assicura lo scambio di informazioni di cui all'articolo 6, primo comma;
- si tiene informato delle ricerche nazionali effettuate nei settori dei progetti, ed in particolare degli sviluppi tecnico-scientifici che ne possono influenzare l'esecuzione;
- fornisce orientamenti al Capo progetto.

2. Le relazioni e i pareri del comitato sono trasmessi al comitato generale ampliato e alla Commissione.

3. Il Capo progetto assiste alle riunioni del comitato senza diritto di voto.

Modalità di finanziamento

Art. 1

Il presente allegato fissa le modalità di finanziamento di cui all'articolo 4 dell'accordo in merito ad un'azione concertata nel settore dell'invecchiamento cellulare.

Art. 2

All'inizio di ogni esercizio, la Commissione invia alla Confederazione Svizzera una richiesta di fondi corrispondenti alla sua partecipazione alle spese annuali di coordinamento previste dall'accordo, calcolata in proporzione ai massimali fissati all'articolo 4 dell'accordo.

Questo contributo è espresso sia in ECU che nella moneta della Confederazione Svizzera; il valore dell'ECU è definito nel regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e fissato alla data della richiesta di fondi.

Il totale di questi contributi copre oltre alle spese vere e proprie di coordinamento, le spese di viaggio e di soggiorno dei delegati presso il comitato.

La Confederazione Svizzera versa il contributo annuale alle spese di coordinamento previsto dall'accordo all'inizio di ogni anno e non oltre il 31 marzo. In caso di ritardato versamento, la Confederazione Svizzera deve pagare un interesse al tasso di sconto più alto applicabile negli Stati il giorno della scadenza. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso così aumentato è applicabile a tutto il periodo del ritardo. Tuttavia è possibile esigere questo interesse solo se il versamento è effettuato più di 3 mesi dopo l'invio della richiesta di fondi da parte della Commissione.

Art. 3

I fondi versati dalla Confederazione Svizzera vengono iscritti a credito dell'azione come entrate di bilancio destinate ad una voce prevista nello stato delle entrate del bilancio generale delle Comunità europee (sezione Commissione).

Art. 4

Lo scadenziario previsionale delle spese di coordinamento di cui all'articolo 4 dell'accordo è riportato in allegato.

Art. 5

Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee si applica alla gestione dei fondi.

Art. 6

Dopo la chiusura di ogni esercizio, viene stabilita e trasmessa alla Confederazione Svizzera, per informazione, una situazione dei fondi relativa all'azione.

Scadenario previsionale delle spese di coordinamento in merito ad un’azione concertata nel settore dell’invecchiamento cellulare
Voce di bilancio 7367 «Ricerca medica» – Progetto: I.2.1 (in ECU)

	1983		1984 e 1985		Totale	
	SI	SP	SI	SP	SI	SP
I. Preventivo iniziale delle necessità globali:						
– Personale	–	–	–	–	–	–
– Spese di funzionamento amministrativo	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	200 000
– Contratti	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000	400 000
Totale	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000	600 000
II. Preventivo riveduto delle spese, tenuto conto delle necessità supplementari derivanti dall’adesione della Confederazione svizzera:						
– Personale	–	–	–	–	–	–
– Spese di funzionamento amministrativo	50 000 + 5 000	50 000 + 5 000	50 000 + 5 000	50 000 + 5 000	200 000 + 20 000	200 000 + 20 000
– Contratti	100 000 + 9 000	100 000 + 9 000	100 000 + 9 000	100 000 + 9 000	400 000 + 36 000	400 000 + 36 000
Nuovo totale	150 000 + 14 000	150 000 + 14 000	150 000 + 14 000	150 000 + 14 000	600 000 + 56 000	600 000 + 56 000
III. Differenza tra I e II da coprire con contributi della Confederazione svizzera	14 000	14 000	14 000	14 000	56 000	56 000
SI: Stanziamenti di impegno						
SP: Stanziamenti di pagamento						